

**CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E L' AFFIDAMENTO DEL PROGETTO
“MIRABILI STANZE “ - VISITE TEATRALIZZATE PRESSO LE SEDI MUSEALI :
MUSEO DI STORIA DELLA PSICHIATRIA - GALLERIA PARMEGGIANI - MAURIZIANO**

TRA

- II COMUNE DI REGGIO EMILIA, Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia – C.F. 00145920351 (nel seguito denominato Musei Civici) qui rappresentato dalla Dirigente del Servizio Servizi Culturali - Musei Civici, Dott.ssa Valentina Galloni

E

-L'ASSOCIAZIONE “TEATRO DEL CIGNO” APS , con sede a Reggio Emilia in Via Scaruffi 1 – P.IVA: 02908200351 C.F.: 91178940358 qui rappresentata dalla sua Legale Rappresentante la Presidente Ilaria Carmeli al fine di valorizzare le sedi museali cittadine durante il periodo estivo

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è la progettazione e la realizzazione di visite teatralizzate all'interno delle seguenti sedi museali del Comune di Reggio Emilia

MUSEO DI STORIA DELLA PSICHIATRIA

GALLERIA PARMEGGIANI

MAURIZIANO

Progetto denominato “MIRABILI STANZE”

Le visite teatrali - condotte secondo i tempi e le date indicati nel successivo articolo 3 - saranno articolate sulla base di un “itinerario storico-artistico “ modellato sulle diverse sedi museali e sulle collezioni artistiche nelle stesse presenti.

Tale itinerario dovrà essere finalizzato a promuovere la conoscenza presso i visitatori del patrimonio storico-artistico conservato nelle sedi museali e dovrà essere strutturato in modo da valorizzare edifici e collezioni .

Esso dovrà inoltre essere finalizzato a promuovere la conoscenza del patrimonio naturalistico e paesaggistico presso il Parco San Lazzaro (attiguo al Museo di Storia della Psichiatria) e del Mauriziano.

Art. 2 – Luogo di esecuzione del progetto

Il progetto e l'affidamento del servizio sarà svolto presso le seguenti sedi museali:

MUSEO DI STORIA DELLA PSICHIATRIA Via Amendola 2

GALLERIA PARMEGGIANI Corso Cairoli 2

MAURIZIANO Via Pasteur 11

a Reggio Emilia .

Art. 3 – Tempi di esecuzione e durata della convenzione

Il progetto dovrà essere realizzato , partire dalla data di approvazione del presente atto nelle date di seguito indicate o in altre date concordate col Servizio Servizi Culturali entro e non oltre il **31/12/2023**

Le visite saranno svolte indicativamente nelle seguenti giornate:

Museo di Storia della Psichiatria

Date: 23 giugno, 28 luglio e 25 agosto 2023

Galleria Parmeggiani

Date: 21 luglio e 4 agosto 2023 -

Mauriziano

indicativamente dall' 8 settembre (date da definire)

La realizzazione di ulteriori repliche - non ancora calendarizzate - potranno essere successivamente approvate con apposito provvedimento ed attivate su specifica richiesta del Servizio Servizi Culturali e previa accettazione della Associazione.

Gli orari delle visite teatrali saranno sempre concordate con il Servizio richiedente.

Le date sopra indicate potranno subire delle variazioni, unicamente dovute al verificarsi di eventi tali da determinare revisioni nella programmazione delle attività museali. Le eventuali variazioni saranno comunicate con ragionevole anticipo e comunque con la massima tempestività.

Art. 4 – Descrizione del servizio e modalità di espletamento

Il servizio dovrà essere volto a valorizzare il patrimonio culturale museale di Reggio Emilia , assicurando la diffusione presso il pubblico (visitatori) della conoscenza delle opere, manufatti, edifici e patrimonio naturalistico ivi ospitato.

Le attività teatrali presso le sedi museali saranno ad accesso gratuito per il pubblico che potrà partecipare liberamente fermo restando il limite di capienza dei luoghi e/o l'obbligo prioritario di prenotazione .

Il servizio oggetto dell'affidamento si articola nelle seguenti operazioni di dettaglio:

a) progettazione delle visite guidate teatralizzate , come da propria proposta progettuale allegata all'offerta.

Tale attività di progettazione verrà realizzata attraverso la condivisione dei contenuti storico-artistici con i curatori museali delle collezioni;

b) realizzazione degli spettacoli a tema improntati sulle caratteristiche culturali artistiche delle diverse sedi sopra indicate.

Il Servizio Servizi Culturali Musei provvederà a dare massima visibilità agli eventi e a dare opportune informazioni e prenotazioni delle visite attraverso il proprio sito on line

Art. 5 -Prestazioni minime richieste

La durata dovrà essere di minimo 2 ore.

Gli itinerari dovranno essere ideati prendendo a riferimento le specificità architettoniche storiche culturali delle sedi

Il numero delle iniziative si riferisce ad attività che possono ripetersi nel contenuto e nelle modalità, realizzate nella quantità di volte indicata, come ipotizzata per ciascuna sede museale.

L'Associazione si obbliga a fornire il servizio in modo completamente gratuito per l'utente finale, percependo quale corrispettivo unicamente la somma stabilita della presente convenzione.

L'Associazione si obbliga a svolgere il servizio in oggetto escludendo l'esercizio di ogni attività commerciale, anche indiretta, pena la revoca immediata dell'affidamento.

Inoltre la stessa si obbliga a svolgere l'attività oggetto della presente convenzione

avvalendosi di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa

Art. 6-Utilizzo di locali e beni dell'amministrazione

Per la realizzazione del servizio è previsto l'utilizzo di locali museali che saranno utilizzati in via temporanea e limitatamente alle attività di cui trattasi.

Art. 7 -Requisiti

L'Associazione risulta in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale:

possedere i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione:

- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm;
- non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall'art. 32 bis, ter e quater c.p., alla quale consegue l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

B) Requisiti di idoneità professionale:

iscrizione al RUNTS ovvero nei registri delle APS

Art. 8-Personale

L'Associazione organizzerà il proprio personale a propria cura e spese

Il personale impegnato nel servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare, trattandosi in particolare di immobili e beni culturali vincolati.

L'Associazione deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, estremamente cortese, corretto e disponibile alla collaborazione, adeguato al prestigio dell'ente.

L'Associazione risponde direttamente verso il Comune di Reggio Emilia , i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Reggio Emilia.

Il Comune di Reggio Emilia è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro

che dovessero accadere al personale dell'Associazione per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio ad essa non direttamente imputabile.

Art. 9– Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è stato individuato nella figura della Dirigente Dott.ssa Valentina Galloni.

Art. 10 -Responsabile organizzativo

L'Associazione si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto. Inoltre il soggetto aggiudicatario s'impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza e deve dichiarare di conoscere perfettamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

I datori di lavoro devono essere in regola con gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 11 – Documento unico di valutazione del rischio da interferenze (duvri)

Il presente procedimento si configura come servizio di natura intellettuale per cui non e' necessaria la redazione del DUVRI

Art. 12 - Corrispettivo

Il corrispettivo per il servizio di cui trattasi è costituito da complessivi **€ 6780,00 (IVA 10% compresa).**

Il pagamento sarà corrisposto in unica soluzione, su presentazione di regolare documento contabile trasmesso nella modalità elettronica.

L' Associazione ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/2010, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, e riportando, in relazione a ciascuna transazione eseguita il relativo Codice identificativo gara (CIG).

Art. 13- Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la presente convenzione sarà stipulata in forma privata .

La sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario equivale ad accettazione delle clausole ivi contenute e dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti .

Art. 14 – Cause sopravvenute –sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili al Comune di Reggio Emilia lo stesso potrà rinviare l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'Associazione recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Art. 15 – Inadempimenti contrattuali

L'inosservanza da parte dell'Associazione delle condizioni di cui al presente capitolato, potrà comportare la risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1456 C.C.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

Nello svolgimento del servizio non è ammessa alcuna forma di cessione del contratto né di subappalto anche parziale del servizio; in caso di tali evenienze il contratto verrà risolto senza pregiudizio per i danni che possano derivare al Comune di Reggio Emilia.

Art. 17 - Assicurazioni

L'Associazione attesta di essere in possesso, per tutto il periodo di valenza della presente convenzione, di adeguata copertura assicurativa che garantisca comunque il risarcimento dei danni a persone o cose prodotti nell'espletamento del servizio.

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi al servizio o loro utilizzo non conforme;
- cessione parziale o totale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, di cui all'art 3 della L. 136/2010, dei flussi finanziari in relazione all'appalto.
- danni ai beni di proprietà dell'amministrazione, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'Impresa nel servizio;
- nel caso in cui siano state rilevate inadempienze, compreso il ritardo del personale nell'inizio della rappresentazione;
- sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sia la causa e la durata.

Art. 19- Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Reggio Emilia .

Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, al Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia , nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.

Art.21 - Tutela della riservatezza e sicurezza dei dati personali

1. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Committente.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Committente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. L'affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso ad altre gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Committente attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del Committente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Committente.

10. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

“TEATRO IL CIGNO”

ILARIA CARMELI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SERVIZI CULTURALI

Dr.Valentina Galloni